

Verbale del 4 luglio 2024

Oggetto: provvedimento di verifica (conclusione della fase di verifica) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

L'anno duemila-ventiquattro il giorno quattro del mese di luglio alle ore 14:30, si è riunito l'Organo Tecnico del Comune di Lagnasco (istituito con D.G. n. 83 del 26/10/2023) formato dal Responsabile del servizio Edilizia privata ed urbanistica del Comune di Manta Arch. OTTONELLI Elisabetta e dal Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Scarnafigi Geom. BORIANO Andrea

premessi:

- che il comune di Lagnasco ha avviato una variante al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art.17 comma 5 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m. ed i. avente come modifiche i seguenti oggetti:
 - 1) Incremento capacità edificatoria per il settore produttivo;
- che per assolvere gli obblighi previsti dal D.Lgs 152/06 è stato redatto "il Rapporto Preliminare" conformemente all'allegato I del D.Lgs. 4/08, comprendente la descrizione della Variante, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante, al fine di verificare la necessità o meno di assoggettabilità a valutazione della Variante stessa;
- che sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare in:
 - Provincia di Cuneo, Settore Tutela Ambiente;
 - Arpa Piemonte, dipartimento di Cuneo - Attività istituzionale di produzione;
 - ASL CN 1, Dipartimento di Prevenzione, Servizio igiene e sanità pubblica;
- che il Rapporto Preliminare, con la documentazione urbanistica, è stata fatta pervenire ai soggetti competenti ai fini ambientali precedentemente elencati;
- che tra i soggetti consultati hanno fatto pervenire i propri contributi, allegati al presente:
 - Provincia di Cuneo Det. Dir. 865 del 29/05/2024;
 - A.S.L. CN 1 con nota prot. n. 0064567 del 13/05/2024;
 - A.R.P.A. con nota prot. n. 0054137 del 14/06/2024;
- che il Comune di Lagnasco ha individuato l'Organo Tecnico (istituito con D.G. n. 83 del 26/10/2023) quale soggetto atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti alla Variante Parziale n. 4 redatta ai sensi dell'art.17 comma 5 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m. ed i;

considerato:

- che con la presente e con le precedenti varianti si sono determinate variazioni delle singole aree urbanistiche rientranti nei limiti di legge fissati per i procedimenti ex lege;
- che con la presente variante si apportano modifiche alle zonizzazioni urbanistiche che non comportano variazioni all'impostazione generale dello strumento urbanistico e non si determinano previsioni di nuove aree insediative poste in contesti ineditati;
- che si procede nell'ottimizzazione delle previsioni insediative previste nello strumento urbanistico vigente;
- che nel complesso non si modifica la dotazione delle aree a standard (con il presente procedimento si opera esclusivamente su un ambito produttivo), mantenendo dunque una confacente dotazione di piano;
- che si interviene su di uno specifico ambito produttivo prevedendo uno specifico incremento di capacità edificatoria su di uno specifico lotto al fine di soddisfare le necessità di completamento del sito, non incidendo sulle previsioni globali del Piano Regolatore;
- che per tale incremento si utilizza la possibilità concessa ex legge per i procedimenti di variante parziale;
- che le richiamate modifiche non determinano consumo di suolo agricolo (operando all'interno di un ambito esistente) definito quale CSU, ai sensi dell'art. 31 del P.T.R., rispondenti dunque ai termini di legge in materia;
- che non si prevede di incrementare la CIR prevista e dunque si conferma la volumetria residenziale complessiva prevista da P.R.G.;
- che le zonizzazioni afferenti ad altri ambiti non connessi alle previsioni di variante non vengono ad essere interessate;

valutato:

- che gli Enti consultati in fase di Verifica di VAS hanno espresso parere di non assoggettamento a Valutazione esplicitando specifiche valutazioni sia di carattere ambientale, ma con valenza generale, che urbanistico alle quali si rimanda per completezza;
- che la Provincia di Cuneo, Settore Tutela del Territorio _ Ufficio controllo emissioni ed energia, così come il Settore Risorse del Territorio _ Ufficio Acque, hanno espresso parere di non necessità di Valutazione evidenziando aspetti generici di mero richiamo a disposizioni normative e/o piani di carattere sovraordinato. Da parte dei Settori Presidio del Territorio e Settore Viabilità non sono state formulate osservazioni;
- che ARPA ha espresso parere di non assoggettabilità a VAS evidenziando di verificare la conformità urbanistica in riferimento all'attività sportiva insediata nell'area. A tal proposito si evidenzia che l'attività svolta all'interno dell'area risulta essere, come dichiarato in sede Consigliare di adozione di Variante, compatibile con le previsioni urbanistiche vigenti e per le quali l'Amministrazione Comunale ha ritenuto essere

opportuna la possibilità di sviluppo. In riferimento all'appunto sul consumo di suolo, rimandando alla dimostrazione prodotta in sede preliminare di non determinazione di nuovo CSU come definito dal P.T.R., si deve evidenziare che le disposizioni regionali regolamentanti tale aspetto non prevedono necessità di attivazione di azioni compensative qualora si operi su ambiti urbanistici esistenti. Da evidenziare inoltre che l'area risulta essere parte di un ambito oggetto di completa urbanizzazione, in parte edificato ed in parte da edificare, che pertanto ha perso sostanzialmente la sua funzionalità agricola. In riferimento alle attenzioni di carattere mitigativo si evidenzia che quanto evidenziato trova riscontro all'interno dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del P.R.G.;

- che A.S.L. CN 1 ha espresso parere di non assoggettabilità a VAS non rilevando criticità e richiamando attenzioni di carattere generale;

dispone

- che la Variante Parziale 4 redatta ai sensi dell'art.17 comma 5 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m. ed i al P.R.G.C. del Comune di Lagnasco non debba essere sottoposta alla valutazione ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e s. m. e della D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016 richiamando espressamente i pareri resi dai soggetti con competenza in materia ambientale consultati ed in quanto:
 - la Variante riguarda ambiti limitati posti in stretta contiguità a previsioni urbanistiche previgenti;
 - la Variante non interferisce, con aree protette di rilievo nazionale o regionale (SIC) senza, pertanto, determinare ricadute negative, così come non si prevedono interferenze dirette o indirette sul patrimonio culturale locale;
 - che le previsioni non determinano compromissione del territorio rientranti all'interno della definizione del CSU, dunque, non necessitando di attivavate azioni di compensazione come definito da normativa vigente;
 - i soggetti interessati ai fini ambientali sono concordi nell'esclusione della Variante dalla valutazione in quanto anch'essi ritengono che non paiano sussistere criticità ambientali di rilievo tale da necessitare di ulteriori approfondimenti;
 - le nuove previsioni di variante, così come definito dai pareri resi in sede di Verifica di VAS, non determinano la necessità di prevedere modifiche a quanto proposto in sede di Progetto Preliminare in termini di aspetti ambientali; per le valutazioni urbanistiche si rimanda alla documentazione del Progetto Definitivo non aventi incidenza per la valutazione condotte nel presente atto;
 - per la previsione di variante si richiama il rispetto dell'art. 37 dal comma 2.8 al 2.16 (con annessi sottopunti.

Il Responsabile del Servizio edilizia privata e urbanistica del Comune di Manta
(Arch. Elisabetta OTTONELLI)

Il Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Scarnafigi
(Geom. Andrea BORIANO)

Il Responsabile del Servizio area tecnica del Comune di Lagnasco
(Geom. Eleonora ROSSO)

documento sottoscritto con firma digitale



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
Ufficio Pianificazione Territoriale
E-mail: ufficio.pianificazione.territoriale@provincia.cuneo.it
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445317
AR/lp

Al Sig. Sindaco
del Comune di
LAGNASCO (CN)

Rif. progr. int. _____ Classifica: 07.05.01/26_2024
Allegati n. _____ Risposta Vs. nota n. 3007 del 03.05.2024
Rif. ns. prot. prec. _____

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Variante Parziale n. 4 al PRG adottata con DCC n. 12 del 22.04.2024 e contestuale documentazione di verifica assoggettabilità alla VAS – Trasmissione Determina.

Si trasmette in allegato alla presente la Determina dirigenziale n. 865 del 29/05/2024 relativa al parere di compatibilità della Variante specificata in oggetto, inviata da codesto Comune.

Si fa presente che la Deliberazione di approvazione della Variante in questione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG, dovrà essere inoltrata a questo Ente ed alla Regione entro dieci giorni dalla sua adozione, così come previsto dall'art. 17 c. 7 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Cordiali saluti.

IL Responsabile dell'Ufficio
- Arch. Alberto Rovera -



Ci:7.5.1 2024 / 26
N°10909 / 2024

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO

Oggetto: L.R. 5.12.1977, N. 56, ART. 17 COMMA 5 - COMUNE DI LAGNASCO: VARIANTE PARZIALE N. 4 AL PRG E CONTESTUALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS, ADOTTATA CON DCC N. 12 DEL 22.04.2024 - PARERE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 "Tutela ed uso del suolo", come modificato dalle LLRR 3/2013 e 17/2013, il Comune di LAGNASCO ha trasmesso copia alla Provincia della delibera di adozione e relativi elaborati della Variante Parziale n. 4 al PRG, comprensivi del documento di verifica per l'assoggettabilità a VAS – adottata con DCC n. 12 in data 22.04.2024 – per la pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come variante parziale, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dello stesso art.17, alla compatibilità in rapporto al Piano Territoriale Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati e per il contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica.

Il progetto preliminare della Variante Parziale in oggetto è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione e rapporto preliminare;
- Norme di Attuazione e tabelle di zona;
- Tav.3 – Progetto P.R.G: Territorio Comunale scala 1:5.000;
- Tav.4 – Progetto P.R.G: Capoluogo scala 1:2.000.

La Variante in argomento è finalizzata ad introdurre le seguenti modifiche:

1) Incremento capacità edificatoria per il settore produttivo P1.5.

L'area "per insediamenti produttivi esistenti confermati e di completamento" P1.5 si trova a nord-ovest del concentrico, in Via Monviso. I mappali in oggetto sono i nn. 187, 241, 242 e 243, censiti al Fg.12 del Catasto e complessivamente misurano una superficie pari a mq. 8.281. Si prevede, con il presente atto, di modificare l'indice di copertura previsto per l'area dall'attuale 50% al 65%.

Preso atto:

- del contenuto della deliberazione comunale di adozione della Variante Parziale e degli elaborati della stessa;
- della puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- della dichiarazione comunale in merito alla conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali;
- della dichiarazione comunale in merito alla compatibilità della variante con i progetti sovracomunali;
- dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS contestualmente alla fase di adozione preliminare e della relativa documentazione di verifica;
- delle istruttorie dei Settori provinciali, che hanno rilevato quanto segue:

Settore Presidio del territorio - Ufficio Pianificazione Territoriale

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.

Esaminati i contenuti della variante parziale in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che la variante non presenti in generale elementi di criticità in rapporto ad esso. Inoltre, tenuto conto delle verifiche effettuate dal Comune, si ritiene siano rispettate le condizioni previste per le varianti parziali.

Settore Viabilità Cuneo-Saluzzo

Il Settore Viabilità, presa visione della documentazione trasmessa, prende atto dell'incremento di capacità edificatoria (dal 50% al 65%) per l'area produttiva esistente P1.5.

CONTRIBUTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS

Settore Tutela del territorio - Ufficio controllo emissioni ed energia

Le osservazioni del Settore Tutela Territorio si riferiscono ai seguenti comparti ambientali di competenza: inquinamento acustico, scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e inquinamento elettromagnetico.

In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, non vi sono osservazioni in merito e, pertanto, si ritiene - per quanto di competenza - che la variante di che trattasi **possa essere esclusa dalla procedura di VAS** ex Titolo II della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Settore Risorse del territorio - Ufficio Acque

In relazione alle competenze di cui è titolare, l'Ufficio Acque come esito istruttorio ritiene che la variante al PRGC di cui all'oggetto **non debba essere sottoposta** alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione;
- D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. e D.M. 10.09.2010.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile (D.lgs. 387/03);
- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione.
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati ai sensi dell'art. 17, comma 7, della LR 56/77 e s.m.i..

Considerato che:

- nella variante parziale in oggetto non emergono evidenti incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale - approvato con D.C.R. n. 241-8817 in data 24.2.2009 - e con i progetti sovracomunali approvati di cui questa Amministrazione è a conoscenza;
- quanto sopra evidenziato dagli Uffici costituisce formulazione di osservazioni e contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS;
- il termine per il parere della Provincia scade in data 02.06.2024, essendo l'istanza pervenuta completa il giorno 03.05.2024, prot. n. 37170;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Costo n. 60225 "Programmazione territoriale" e non comporta impegni di carattere finanziario;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visti:

- la LR 56/ 77 e s.m.i.;
- il Piano Territoriale Provinciale, approvato con DCR n. n. 241-8817 del 24.2.2009, divenuta esecutiva il 12 marzo 2009 con la pubblicazione sul BUR n. 10 del 12.3.2009;
- la Legge n. 56 del 7/4/2014;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto compatibile;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- **di considerare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
- **di esprimere**, ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77, come modificato dalle LLRR 21.03.2013, n.3 e 12.08.2013, n. 17, parere di compatibilità della "VARIANTE PARZIALE n. 4" al PRGC del

Comune di LAGNASCO in premessa descritta, con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;

- **di dare atto che** vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della variante di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dei corrispondenti parametri di cui al comma 6 del medesimo articolo;
- **di richiamare** i contributi espressi in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS dal Settore Tutela del Territorio e dal Settore Risorse del Territorio, per i quali si ritiene che la Variante in oggetto possa essere esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica;
- **di trasmettere** al Comune di LAGNASCO il presente atto per i successivi provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
Risso Alessandro



N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"
TRASMISSIONE VIA PEC

Comune di Lagnasco
Piazza Umberto I, n. 2
12030 Lagnasco (CN)
segreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it

Rif. Vs. prot. n. 3004/2024; prot. Arpa Piemonte n. 39034/2024
DoQui: CN004104/ARPA - B2.04 - Comune di Lagnasco - H10_2024_00843/ARPA - B2.04 - Verifica VAS VP4

OGGETTO: Variante Parziale 4 al P.R.G.C. Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Contributo di competenza

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto e ai fini di rendere la consulenza ed il supporto tecnico – scientifico di cui alla legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 alle Amministrazioni chiamate ad esprimere i previsti atti di assenso in sede di decisione finale, Arpa Piemonte formula le osservazioni di competenza come da relazione allegata alla presente.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

**il Dirigente Responsabile
della S.S. "Attività di Produzione Sud Ovest"
Dott. Ivo Riccardi
(firmato digitalmente)**

Firmato digitalmente da: Ivo Riccardi
Data: 14/06/2024 10:50:38

MLP/MF/mlp/mf

Referenti
Maria Lisa Procopio
e-mail m.procopio@arpa.piemonte.it
Massimiliano Ferrarato
e-mail m.ferrarato@arpa.piemonte.it

Arpa Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 01119680111
E-mail dip.cuneo@arpa.piemonte.it - PEC dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it



STRUTTURA COMPLESSA "Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest"
Struttura Semplice H.10.02 "Attività di Produzione Sud Ovest"

CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

Pratica: H10_2024_00843
Risultato atteso: B2.04

Comune di Lagnasco – Provincia di Cuneo

Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Variante Parziale 4 al P.R.G.C.

Consultazione dei soggetti con competenze ambientali

| | | |
|-------------------------|---|------------------------------|
| Redazione | Collaboratore tecnico prof.le | Nome: Maria Lisa Procopio |
| | Collaboratore tecnico prof.le | Nome: Massimiliano Ferrarato |
| Verifica e Approvazione | Responsabile attività istituzionali di Produzione | Nome: Ivo Riccardi |

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione
Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 01119680111
E-mail dip.cuneo@arpa.piemonte.it - PEC dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it

1. Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione predisposta per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica – fase di verifica di assoggettabilità, relativa alla proposta di Variante Parziale 4 presentata dal Comune di Lagnasco.

Nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., Arpa Piemonte si configura, per quanto concerne gli aspetti ambientali di competenza dell'Agenzia, quale supporto tecnico-scientifico all'Autorità Competente per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S.

2. Obiettivi della Variante

Per quanto dichiarato, la proposta di Variante Parziale in oggetto prevede l'incremento della capacità edificatoria nell'area per insediamenti produttivi esistenti confermati e di completamento "P1.5", portando l'indice di copertura dall'attuale 50% al 65% e consentendo l'edificazione di ulteriori 2760 m² all'interno dei lotti ricadenti al suo interno.

3. Caratteristiche degli impatti potenziali della variante espresse sulla base della documentazione presentata

Posto che l'area "P1.5" interessata dalla variante risulta occupata da un centro per la pratica del tennis, si ritiene che, alla luce di quanto indicato dall'art. 12 delle NTA del PRGC, andrebbe verificata la conformità urbanistica dell'attuale utilizzo.

Ciò premesso, l'attuazione di quanto previsto dalla Variante in esame determinerà un nuovo consumo di suolo, risorsa limitata e, visti i tempi estremamente lunghi necessari alla sua formazione, sostanzialmente non rinnovabile: per tale motivo, gli impatti determinati su questa componente ambientale devono essere valutati come irreversibili e con carattere cumulativo e, pertanto, possono essere ritenuti significativi secondo i criteri riportati nell'Allegato I del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Si reputa quindi che la risorsa "suolo" perduta debba essere compensata, alla luce di quanto previsto dalla Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 "Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima" (COM/2021/699 final) ed in linea con l'obiettivo indicato dalla Commissione Europea e riportato nel Rapporto "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici"¹, che prevede di azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050, precisando che:

- *"Il consumo di suolo netto è valutato attraverso il bilancio tra il consumo di suolo e l'aumento di superfici agricole, naturali e seminaturali dovuto a interventi di recupero, demolizione, deimpermeabilizzazione, rinaturalizzazione o altro (Commissione Europea, 2012). La Commissione ha chiarito che "azzeramento del consumo di suolo netto" significa evitare l'impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte, anche in ambito urbano, e, per la componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un'area di estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali (Commissione Europea, 2016)".*

Si evidenzia inoltre che *"Nel 2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha avviato il processo di definizione della nuova Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030, adottata con il Decreto n. 252 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica il 3 agosto 2023. Il nuovo documento strategico nazionale, in coerenza con gli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030, punta a invertire l'attuale tendenza alla perdita di biodiversità e al collasso degli ecosistemi e a contribuire all'obiettivo internazionale di garantire che entro il 2050 tutti gli ecosistemi del pianeta siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti. [...] La nuova Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030 prevede anche azioni e sotto-azioni specifiche (Ministero per la Transizione Ecologica, 2022): [...]"*

- *Azione B13.2 Affrontare il tema dell'impermeabilizzazione del suolo e della riqualificazione dei siti dismessi contaminati per un ambiente edificato sostenibile.
Sotto-Azione B13.2.a) Definire ed attuare misure concrete e decise per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo adottando la "Land take hierarchy" indicata dalla Strategia europea per il suolo per il 2030 (SWD 2021 323 final) che prevede, in ordine di priorità decrescente, di: a) evitare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo; b) riutilizzare*

¹ Munafò, M. (a cura di), 2023. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2023. Report SNPA 37/23.

le aree già consumate e impermeabilizzate; c) utilizzare aree già degradate in caso di interventi assolutamente non evitabili; d) in questo ultimo caso, compensare gli interventi per arrivare a un bilancio non negativo di consumo e di impermeabilizzazione del suolo e per mantenere o ripristinare i servizi ecosistemici. Avviare, inoltre, processi di rinaturalizzazione di suoli degradati, anche ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico, in ambito urbano e periurbano: [...]

L'area interessata dalla Variante è peraltro caratterizzata da suoli ricadenti nella classe II di capacità d'uso ed è inserita tra quelle di rilevante interesse agronomico ai sensi dell'art. 20 del PPR, che al comma 2 prevede, per dette aree, "la protezione del suolo dall'impermeabilizzazione" (lettera b) e "la salvaguardia della risorsa suolo attraverso il contenimento della crescita di insediamenti preesistenti" (lettera d).

Si chiedono pertanto adeguate compensazioni a fronte della perdita della risorsa suolo causata dall'intervento previsto, ricordato che il documento tecnico "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale", approvato con D.D. del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Regione Piemonte n. 701 del 30 novembre 2022, individua come prioritari interventi di compensazione finalizzati a deimpermeabilizzare/rinaturalizzare aree già urbanizzate o degradate, connotate da una superficie comparabile a quella compromessa dalle trasformazioni in progetto.

4. Conclusioni

A seguito della valutazione della documentazione tecnica in merito alla Variante Parziale in oggetto si ritiene non vi sia evidenza di possibili impatti significativi derivanti da quanto previsto e, pertanto, che la variante in parola possa non essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica, posto che l'Amministrazione Comunale dovrà attestare la conformità urbanistica dell'attuale uso dell'area.

Inoltre, oltre alle misure di mitigazione già individuate nella documentazione esaminata, si reputa necessario prevedere soluzioni progettuali di qualità funzionale² che garantiscano la riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, la sostenibilità energetico-ambientale (mediante l'utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili derivanti da fonti energetiche rinnovabili), la riduzione della produzione di rifiuti ed il miglioramento della gestione degli stessi.

Si consideri inoltre la possibilità di prevedere il mascheramento del sito realizzando una fascia alberata al fine di minimizzare gli eventuali impatti.

Si ricorda infine che:

- per quanto riguarda i materiali estratti come terre e rocce da scavo da collocare all'esterno del sito ovvero al suo interno, il riferimento normativo è il D.P.R. n. 120/2017³ (ex artt. 21 e 24), ovvero nel caso di una gestione di materiali con qualifica di rifiuto è la Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il 2 novembre 2021 il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (PTA 2021) con D.C.R. n. 179 - 18293, a seguito della D.G.R. n. 8-3089 del 16 aprile 2021 di riassunzione della proposta al Consiglio di revisione del Piano: in particolare, si richiamano l'articolo 38 "Misure per il risparmio idrico" e l'articolo 27 "Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne".

Relativamente alle potenziali interferenze sull'assetto morfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di pericolosità e dissesto idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni degli Enti competenti.

Per quanto attiene le possibili implicazioni di carattere sanitario, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni settoriali degli uffici ASL.

² Si chiede di seguire e di inserire, se non ancora effettuato, nelle NdA di piano le prescrizioni di carattere mitigativo indicate nei contributi emessi in occasione di precedenti varianti.

³ Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (17G00135) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017)



A.S.L. CN1

Sede legale ASL CN1

Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)

P.IVA 01128930045

T. 0171.450111

protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

Dipartimento di Prevenzione

S.S.D. Ambiente, Agenti Fisici e Radioprotezione

Responsabile: Dr. Luca Gentile

☎ (+39) 0171 450372

✉ ambiente@aslcn1.it

PEC: dip.prevenzione.aslcn1@legalmail.it

Cuneo, (data protocollo)

Spett.le

COMUNE di

12030 LAGNASCO CN

c.a. *Responsabile del Procedimento*
Geom. Eleonora ROSSO

Riferimento: D.C.C. n. 12 del 22 aprile 2024 di adozione variante parziale nr. 4 al P.R.G.C..

Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Parere sanitario.

Vista la documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica sulla proposta tecnica di Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. di codesto Comune generalizzata in oggetto, inviata con nota prot. n. 0003004 del 03/05/2024 e registrata a prot. ASL CN1 al n. 0060127 in pari data;

Tenuto conto l'intervento urbanistico prevede un incremento della capacità edificatoria dell'Area P1.5 esistente già parzialmente edificata ed urbanizzata con conseguente aggiornamento cartografico, come ampiamente descritte nel documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla VAS;

Valutate tutte le informazioni relative alla biodiversità e rete ecologica, qualità dell'aria e tutela delle risorse idriche;

Rilevato che gli interventi urbanistici proposti non costituiscono un rischio per la salute umana determinato sia da agenti fisici (rumore, elettromagnetismo) che chimici o cancerogene, tossiche nell'aria, acqua e suolo con il rischio di contaminazione della catena alimentare;

Rilevato altresì che non sono previste attività produttive a rischio industriale con eventuali effetti dannosi e che possono generare pericolo per le persone e l'ambiente;

Ritenuto altresì che non sono previsti aumenti significativi della produzione di rifiuti urbani o rifiuti di altro genere;

si comunica che per gli interventi in previsione, per quanto di competenza, l'insussistenza di impatti ambientali tali da avere ricadute negative sulla salute pubblica e pertanto tali da richiedere l'assoggettabilità alla V.A.S..

-segue-



REGIONE
PIEMONTE

www.aslcn1.it





A.S.L. CN1

Sede legale ASL CN1

Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)

P.IVA 01128930045

T. 0171.450111

protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

Per quanto riguarda la valutazione dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di dissesto e pericolosità e con l'equilibrio idrogeologico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni dei settori regionali/comunali competenti.

Per eventuali informazioni in merito, potrà essere contattato il referente dell'istruttoria: Dott. Gianfranco ZAZZERA – S.S.D. Ambiente, Agenti Fisici e Radioprotezione Sede di Saluzzo (Cn) – Tel. 0175.215623.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i migliori saluti.

Il Dirigente Medico

Dr.ssa Gabriella Maggiorotto

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.*

LG/GM/gz



REGIONE
PIEMONTE



www.aslcn1.it